

**DISCIPLINARE DI GARA**  
**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DI**  
**SERVIZI ASSICURATIVI SUDDIVISA IN 5 LOTTI, PER CONTO DI GENOVA**  
**PARCHEGGI S.P.A.**

## **1. PREMESSE**

Con determina i cui estremi sono indicati nel bando questa Amministrazione, per conto della Società Genova Parcheggi S.p.A., ha deliberato di affidare i servizi assicurativi, articolati in cinque lotti, descritti come segue.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Genova [codice NUTS ITC33]

CIG lotto 1: 84557154C2

CIG lotto 2: 84557376E9

CIG lotto 3: 84557555C4

CIG lotto 4: 8455768080

CIG lotto 5: 8455803D5E

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Direttore Generale di Genova Parcheggi S.p.A. Sig. Claudio Gavazzi.

Il Responsabile del subprocedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 14, del Codice, è la dott.ssa Silvia Viani in servizio presso la Direzione Stazione Unica Appaltante – Beni e Servizi.

Le compagnie aggiudicatrici provvederanno a stipulare le polizze conseguenti al presente appalto con la Società Genova Parcheggi S.p.A.; il rapporto contrattuale intercorrerà in via esclusiva con la società predetta, non essendo prevista alcuna forma di responsabilità solidale, tra l'impresa aggiudicataria e rispettivamente il Comune di Genova e Genova Parcheggi S.p.A con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla gestione del contratto, all'adempimento delle relative obbligazioni, al pagamento del corrispettivo contrattuale, ad ogni correlata controversia, anche con terzi, che possa insorgere.

### **1.1 PROCEDURA TELEMATICA**

La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del Codice) mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita dal Comune di Genova e disponibile all'indirizzo web:

<https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti>

Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della piattaforma telematica

[https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_istruzioni.wp](https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp)

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l'Operatore Economico:

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);

- registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti> ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico;
- una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, accedere all'area riservata e dalla sezione Bandi di gara in corso selezionare la procedura di gara di interesse e selezionare la voce "presenta offerta";
- Avvertenza relative all'accesso al portale telematico:
  - al fine di caricare in modo ottimale la documentazione sul Portale Appalti deve essere connessa una sola utenza informatica / stazione personal computer e aperto un solo browser di navigazione per volta. Al termine di ogni sessione ricordarsi di effettuare il “logout”;
  - tutti i file vengono caricati in sessione (una sorta di “memoria temporanea” del server) e non sono salvati in maniera permanente finché non viene premuto il pulsante “Salva documenti”;
  - nel predisporre l'offerta economica sul Portale Appalti una volta inseriti importi o ribassi offerti il portale genera automaticamente un file PDF che deve essere scaricato e firmato digitalmente e ricaricato senza apportare alcuna modifica allo stesso;
  - codice tributo per il versamento della marca da bollo (F24 2501).

In caso di raggruppamenti temporanei è necessario sia iscritto al portale almeno il capogruppo, ma è necessario che sia mandatario che mandante/i inseriscano nell'apposito campo il proprio codice fiscale e la propria PEC.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e suoi allegati;
- 3) Capitolati speciali;
- 4) Relazione RUP;
- 5) Schede di offerta tecnica;
- 6) Schede di offerta economica;
- 7) Statistiche sinistri;
- 8) Patto d'integrità tra Genova Parcheggi e i Partecipanti alle procedure di gara indette da Genova Parcheggi;
- 9) Clausole integrità Comune;
- 10) Convenzione per la Stazione Unica Appaltante con Prefettura di Genova del 12 aprile 2019 cronologico n.119.

La documentazione di gara è disponibile ON-LINE sul sito del comune di Genova al link riportato nella pagina web dedicata alla presente procedura di gara.

### **2.2 CHIARIMENTI**

Le informazioni inerenti il presente appalto dovranno essere richieste tramite il portale telematico.

I chiarimenti resi dalla stazione appaltante, nonché le risposte ai quesiti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno resi noti sul portale mediante comunicazione pubblica fino a sei giorni antecedenti la scadenza del bando, purché pervengano entro gli otto giorni antecedenti la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodicamente alla piattaforma, per verificare eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo della piattaforma telematica dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

**Tabella n. 1 – descrizione dei lotti**

n.	Oggetto del lotto	CIG
1	<i>Affidamento dei servizi assicurativi Polizza All Risks</i>	84557154C2
2	<i>Affidamento dei servizi assicurativi Polizza Infortuni</i>	84557376E9
3	<i>Affidamento dei servizi assicurativi Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori D'opera</i>	84557555C4
4	<i>Affidamento dei servizi assicurativi Tutela Legale per assicurazione del Patrocinio Legale di Amministratori e Dipendenti</i>	8455768080
5	<i>Affidamento dei servizi assicurativi Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione dei Veicoli a Motore (RCA) e Garanzie Accessorie (CVT)</i>	8455803D5E

**Tabella n. 2 – oggetto dell'appalto**

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo triennale lordo a base d'asta
1	<i>Servizi assicurativi "Polizza All Risks patrimonio immobiliare e mobiliare e elettronica"</i>	66510000-8	P	€ 88.500,00
2	<i>Servizi assicurativi "Polizza Infortuni"</i>	66510000-8	P	€ 13.500,00
3	<i>Servizi assicurativi "Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori D'opera"</i>	66510000-8	P	€ 96.000,00
4	<i>Servizi assicurativi "Polizza Tutela Legale"</i>	66510000-8	P	€ 22.500,00
5	<i>Servizi assicurativi "Polizza Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione dei Veicoli A Motore (RCA) e Garanzie Accessorie (CVT)"</i>	66510000-8	P	€ 53.100,00
<b>Importo totale triennale lordo a base d'asta</b>				<b>€ 273.600,00</b>

Gli importi a base di gara sono comprensivi di imposte e altre tasse, sono al netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero, trattandosi di attività svolte negli uffici dell'assicuratore, senza rischi da interferenze.

L'appalto è finanziato con mezzi propri di Genova Parcheggi S.p.A.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice degli Appalti gli importi posti a base d'asta comprendono i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato come segue calcolandoli sulla base delle ore di lavoro di un impiegato del settore assicurativo di medio livello e di media anzianità per la gestione del contratto:

Lotto 1 costi della manodopera stimati in € 2.700,00 pari a circa 90 ore di lavoro di un impiegato del settore assicurativo di medio livello e di media anzianità;

Lotto 2 costi della manodopera stimati in € 300,00 pari a circa 10 ore di lavoro di un impiegato del settore assicurativo di medio livello e di media anzianità;

Lotto 3 costi della manodopera stimati in € 2.100,00 pari a circa 70 ore di lavoro di un impiegato del settore assicurativo di medio livello e di media anzianità;

Lotto 4 costi della manodopera stimati in € 450,00 pari a circa 15 ore di lavoro di un impiegato del settore assicurativo di medio livello e di media anzianità;

Lotto 5 costi della manodopera stimati in € 1.200,00 pari a circa 40 ore di lavoro di un impiegato del settore assicurativo di medio livello e di media anzianità.

Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, più lotti, tutti i lotti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per lotto.

Genova Parcheggi si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'art. 95, comma 15 del D.Lgs. n° 50/2016 e smi.

#### **4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

##### **4.1 DURATA**

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 3 anni solari continuativi, decorrenti dal 31 dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2023.

##### **4.2 OPZIONI E RINNOVI**

*Proroga tecnica:* la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, e comunque per un tempo non superiore a sei mesi, per un importo stimato complessivo non superiore a € 45.600,00=, di cui € 14.750,00 (o minor somma risultante dall'aggiudicazione) per i servizi di cui al lotto 1, € 2.250,00 (o minor somma risultante dall'aggiudicazione) per i servizi di cui al lotto 2, € 16.000,00 (o minor somma risultante dall'aggiudicazione) per i servizi di cui al lotto 3, € 3.750,00 (o minor somma risultante dall'aggiudicazione) per i servizi di cui al lotto 4, € 8.850,00 (o minor somma risultante dall'aggiudicazione) per i servizi di cui al lotto 5. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo della proroga tecnica, è pari ad **€ 319.200,00** = comprensivo di imposte e altre tasse, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero.

## 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

E' ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile. Come stabilito dall'ANAC con Determinazione n° 2 del 13/03/2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto. Si applica alla coassicurazione la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese.

Nel caso di coassicurazione e di R.T.I., la compagnia aggiudicataria (Delegataria o Mandataria) deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici o mandanti, **pari ad almeno il 60%** in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta, mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti o Mandanti) dovranno ritenere una quota del rischio non superiore al 40%.

## **6. REQUISITI GENERALI**

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto d'integrità tra Genova Parcheggi e i Partecipanti alle procedure di gara indette da Genova Parcheggi e nella Convenzione per la Stazione Unica Appaltante con Prefettura di Genova del 12 aprile 2019 cronologico n.119 costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

**a) Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**b) Possesso** di autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi di cui si chiede la partecipazione ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro, o in uno dei Paesi di cui all'art. 83 comma 3 del Codice, presenta dichiarazione che attesta di essere in regola con le disposizioni di cui agli artt. 23 e sgg. del D. Lgs. 209/2005.

Il concorrente stabilito in uno Stato terzo deve essere autorizzato dall'IVASS come stabilito dal citato D. Lgs. 209/2005.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà, **a pena di esclusione**, essere in possesso e presentare la documentazione comprovante il possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:

⇒ **una raccolta premi annuale nel ramo danni**, nel triennio 2017/2018/2019, pari almeno a € 80.000.000,00, e per il Ramo Tutela Legale, pari ad almeno € 2.000.000,00.

Tale requisito è richiesto per garantire la solidità dei concorrenti.

***O, in alternativa alla raccolta premi annua:***

**Possesso di un rating** pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.

Tale requisito è richiesto per garantire la solidità dei concorrenti.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:



- Una dichiarazione concernente la raccolta premi annuale nel ramo danni nel triennio 2017/2018/2019
- Copia conforme del certificato/attestazione di rating o dichiarazione della società specializzata che lo ha rilasciato.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

### **7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

#### **d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi**

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (anni 2017-2018-2019) servizi analoghi consistenti in quanto segue:

- Aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui presenta offerta a favore di almeno n° 3 (tre) Amministrazioni o Enti Pubblici o imprese pubbliche o soggetti privati come definiti dall'art. 3 comma 1 lett a) e lett. t) del D.Lgs. 50/2016.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o i frontespizi delle polizze stipulate.

In caso di servizi prestati a favore committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o i frontespizi delle polizze stipulate.

### **7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

**I requisiti previsti al punto 7.1 lett. a) e lett. b)** devono essere posseduti da ciascun componente dell'R.T.I., consorzio, GEIE o coassicurazione ex art. 1911

Il requisito relativo alla capacità economico – finanziaria previsto al **punto 7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o coassicurazione nel suo complesso e deve essere posseduto da ciascun componente in misura almeno pari alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale previsto al **punto 7.3 lett. d)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o coassicurazione nel suo complesso e deve essere posseduto da ciascun componente in misura almeno pari alla quota di partecipazione al raggruppamento.

## **7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

**I requisiti di cui al punto 7.1 lett. a) e lett. b)** relativi all'iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane e al possesso di autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi devono essere posseduti dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio.

**I richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 c) e 7.3 d)** ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dai singoli consorziati, ai sensi dell'art. 47 comma 2-bis del codice.

## **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, quali l'iscrizione alla Camera di Commercio e il possesso di autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché della dichiarazione integrativa.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del **40%** dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 1.770,00= per il lotto 1, pari ad € 270,00= per il lotto 2, pari ad € 1.920,00= per il lotto 3, pari ad € 450,00= per il lotto 4, pari ad € 1.062,00= per il lotto 5 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta

alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la TESORERIA COMUNE DI GENOVA Banca UNICREDIT - Agenzia Via Garibaldi 1 - DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI - IBAN IT72X0200801459000101771761;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE o coassicurazione, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (D.M. 31/2018);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice e in caso di coassicurazione solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste o in coassicurazione che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11. SOPRALLUOGO**

Non è previsto il sopralluogo.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

Ai sensi dell'art. 65 del D.L. 34 del 19/05/2020, convertito in Legge 77/2020, le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità Nazionale Anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della suddetta norma e fino al 31 dicembre 2020.

## **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-procurement denominata d'ora in poi "Piattaforma" disponibile al seguente indirizzo web: <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti>

Per l'ammissione alla gara il plico elettronico dovrà pervenire mediante l'utilizzo della Piattaforma entro il termine perentorio indicato nel bando di gara.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

I concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla Piattaforma, ottenendo così le credenziali di accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata, firmata digitalmente ove richiesto.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta, richieste in capo al legale rappresentante, siano sottoscritte da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o speciale) il concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale).

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La Piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste/plichi telematici:

- a) busta telematica A - Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- b) busta telematica B – Contenente OFFERTA TECNICA
- c) busta telematica C - Contenente OFFERTA ECONOMICA

Per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, ciascun Operatore Economico ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per il singolo file e di 50 MB per ciascuna Busta telematica.

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta s'intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli

oneri, atti e condizioni del presente capitolato speciale e degli allegati ad esso annessi.

Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche contenenti riserve o condizioni.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo, verbale di sopralluogo), entrambi aventi

rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella busta telematica A dovranno essere inseriti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 9 del codice, i seguenti documenti digitali:

- la Domanda di partecipazione debitamente bollata e firmata digitalmente. L'assolvimento dell'imposta di bollo potrà, in alternativa, essere effettuato allegando scansione del modello F24 o F23 attestante il pagamento, codice tributo per il versamento della marca da bollo (F24 2501);
- il/i DGUE come da modello predisposto per la presente gara;
- le Dichiarazioni Integrative a Corredo del DGUE;
- l'eventuale Modulo Ausiliaria;
- Patto d'integrità firmato digitalmente;
- Il modulo Clausole integrità Comune;
- l'eventuale copia della procura (generale o speciale) oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- “PASSOE” di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità.
- la documentazione a corredo di cui al successivo punto 15.3.

Tutti i documenti dovranno essere caricati sul portale e sottoscritti digitalmente qualora richiesto.

### **15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, secondo il modello predisposto e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE, coassicurazione).



In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il modulo redatto sul formato del DGUE messo a disposizione per la presente procedura di gara dalla Stazione appaltante.

## **Parte II – Informazioni sull’operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) Dichiarazione integrativa;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
- 6) PASSOE dell’ausiliaria;

### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.

## **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

## **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

## **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Il DGUE è sottoscritto digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, coassicurazioni da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## **15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

### **15.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b-bis), comma 5 lett. c, c-bis, c-ter, c-quater e lett. f-bis, f-ter del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il Patto d'integrità tra Genova Parcheggi e i Partecipanti alle procedure di gara indette da Genova Parcheggi e la Convenzione per la Stazione Unica Appaltante con Prefettura di Genova del 12 aprile 2019 cronologico n.119, i cui contenuti sono allegati alla presente procedura.
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato da

Genova Parcheggio S.p.A. con atto del 25/07/2017 reperibile sul sito web aziendale [www.genovaparcheggi.com](http://www.genovaparcheggi.com) sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Corruzione e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

7. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario.

#### **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale ....., partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

#### **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, dovranno essere rese compilando il modello Dichiarazioni integrative al DGUE allegato al presente Disciplinare, sottoscritto dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Ciascuna **ausiliaria** rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 2, 11 e, ove pertinente 12, allegandole al loro DGUE.

### **15.3.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

13. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
14. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

**Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice**

19. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

### **15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti e per i contratti di coassicurazione**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## 16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Nella busta telematica B, una per ogni lotto, dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l'offerta TECNICA inserendo i documenti di seguito indicati.

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

scheda di offerta tecnica dei servizi offerti contenenti in modo chiaro ed inequivoco gli elementi previsti dalla tabella di cui al punto 18.1), come da prospetto allegato. Qualora tali elementi fossero espressi in maniera poco chiara od equivoca, la Commissione non ne terrà conto o, se possibile, attribuirà il punteggio minimo ricavabile dagli atti.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto - Capitolato Speciale, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice. Con riferimento all'offerta tecnica non saranno ammesse offerte condizionate, né offerte che riportino varianti diverse da quelle indicate.

L'offerta tecnica, consistente in uno o più file, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

## 17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

In tale terza busta telematica, una per ogni lotto, dovrà essere inserita, **a pena di esclusione**, il modulo “Scheda offerta economica” del lotto di competenza, da compilare da parte dell'operatore economico.

L'offerta dovrà essere presentata mediante compilazione del modello “Scheda offerta economica” allegato, riportando, per ciascun lotto, il coefficiente unico (PERCENTUALE DI RIBASSO) da applicare al premio annuo lordo complessivo e la conseguente offerta complessiva per ciascun lotto. Il prezzo offerto non potrà superare la base d'asta che per il triennio è di € 88.500,00 per il Lotto 1, € 13.500,00 per il Lotto 2, € 96.000,00 per il Lotto 3, € 22.500,00 per il Lotto 4, € 53.100,00 per il Lotto 5.

Ai fini dell'assolvimento dell'apposizione del bollo il concorrente dovrà inserire nella busta telematica C - Contenente OFFERTA ECONOMICA scansione del modello F24 o F23 attestante il pagamento oppure scansione del modulo offerta con l'apposizione della marca da bollo debitamente annullata.

Si evidenzia che l'offerta economica dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) il coefficiente unico (PERCENTUALE DI RIBASSO) da applicare al premio annuo lordo complessivo e la conseguente offerta complessiva per ciascun lotto.
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.
- Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino gli importi a base d'asta.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Premesso che:

- è ammessa la presentazione di varianti alle condizioni dei Capitolati Speciale d'Appalto (Polizze di Assicurazione) unicamente rispetto alle condizioni di seguito indicate;
- l'offerente avrà facoltà di presentare offerta tecnica adottando la condizione contrattuale indicata come "Opzione base", oppure scegliendo la condizione contrattuale indicata come "Opzione migliorativa";
- non sono ammesse, pena l'esclusione dell'offerta dalla presente procedura, ulteriori varianti ai Capitolati Speciale d'Appalto (Polizze di Assicurazione) diverse da quelle sopra indicate,

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà per singolo lotto, mediante procedura aperta ed utilizzando **il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ex art. 95, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016,

Le valutazioni verranno effettuate singolarmente per ciascun lotto sulla base dei seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	PUNTI 70
Offerta economica	PUNTI 30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica, per ciascun lotto, è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

**Lotto 1 – polizza All Risks patrimonio immobiliare e mobiliare e elettronica**

**Tabella dei criteri tabellari (T), quantitativi (Q) e discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica**

<b>CRITERIO 1: Condizioni di garanzia polizza alla risks (PTα)</b>	<b>PUNTI MASSIMI 10</b>
--	-------------------------



	T	Q	D
<p>Articolo 8 “Recesso per sinistro”</p> <p>opzione base) nel caso in cui la condizione non sia stata offerta</p> <p>opzione migliorativa n. 1) nel caso in cui la condizione non sia stata offerta</p>	<p>0</p> <p>10</p>		
<b>CRITERIO 2: limiti di risarcimento polizza all risks (PTb) PUNTI MASSIMI 50</b>			
SUBCRITERI parametro PTb	T	Q	D
<p>Inondazioni e alluvioni</p> <p>opzione a) € 1.000.000,00 per sinistro/anno (opzione base)</p> <p>opzione b) elevazione del limite ad € 2.000.000,00 per sinistro/anno (clausola migliorativa n. 3.1)</p> <p>opzione c) elevazione del limite ad € 3.000.000,00 per sinistro/anno (clausola migliorativa n. 3.2)</p>		<p>0</p> <p>5</p> <p>10</p>	
<p>Allagamenti</p> <p>opzione a) € 1.000.000,00 per sinistro/anno (opzione base)</p> <p>opzione b) elevazione del limite ad € 2.000.000,00 per sinistro/anno (clausola migliorativa n. 4.1)</p> <p>opzione c) elevazione del limite ad € 3.000.000,00 per sinistro/anno (clausola migliorativa n. 4.2)</p>		<p>0</p> <p>5</p> <p>10</p>	
<p>Cedimento, franamento e smottamento del terreno</p> <p>opzione a) € 100.000,00 per sinistro/anno (opzione base)</p> <p>opzione b) elevazione del limite ad € 300.000,00 per sinistro/anno (clausola migliorativa n. 5.1)</p> <p>opzione c) elevazione del limite ad € 500.000,00 per sinistro/anno (clausola migliorativa n. 5.2)</p>		<p>0</p> <p>5</p> <p>10</p>	
<p>Guasti alle apparecchiature elettroniche</p> <p>opzione a) € 1.000.000,00 per sinistro/anno (opzione base)</p> <p>opzione b) elevazione del limite ad € 1.500.000,00 per sinistro/anno (clausola migliorativa n. 6.1)</p> <p>opzione c) elevazione del limite ad € 2.000.000,00 per sinistro/anno (clausola migliorativa n. 6.2)</p>		<p>0</p> <p>5</p> <p>10</p>	
<p>Valori in cassaforte</p> <p>opzione a) € 50.000,00 per sinistro/anno (opzione base)</p> <p>opzione b) elevazione del limite ad € 100.000,00 per sinistro/anno (clausola migliorativa n. 7.1)</p>		<p>0</p> <p>5</p>	

opzione c) elevazione del limite ad € 150.000,00 per sinistro/anno (clausola migliorativa n. 7.2)		10	
<b>CRITERIO 3: franchigia fissa frontale polizza all risks (PTc)</b>		<b>PUNTI MASSIMI 10</b>	
	<b>T</b>	<b>Q</b>	<b>D</b>
Franchigia fissa frontale			
opzione a) € 2.500,00 (opzione base)		0	
opzione b) Riduzione del livello della franchigia frontale ad € 1.500,00 (clausola migliorativa n. 2.1)		5	
opzione c) Riduzione del livello della franchigia frontale ad € 500,00 (clausola migliorativa n. 2.2)		10	

## ***Lotto 2 – polizza Infortuni***

***Tabella dei criteri tabellari (T), quantitativi (Q) e discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica***

<b>CRITERIO 1: Condizioni di garanzia polizza infortuni (PTa)</b>		<b>PUNTI MASSIMI 10</b>	
	<b>T</b>	<b>Q</b>	<b>D</b>
Articolo 6 “Recesso per sinistro”			
opzione base) nel caso in cui la condizione non sia stata offerta	0		
opzione migliorativa n. 1) nel caso in cui la condizione non sia stata offerta	10		
<b>CRITERIO 2: limiti di risarcimento polizza infortuni (PTb)</b>		<b>PUNTI MASSIMI 50</b>	
<b>SUBCRITERI parametro PTb</b>	<b>T</b>	<b>Q</b>	<b>D</b>
Invalidità permanente grave (sez. 4 art. 1 comma C)			
opzione a) in caso di invalidità pari al 75% verrà liquidato il 100% (opzione base)	0		
opzione b) in caso di invalidità pari al 50% verrà liquidato il 100% (clausola migliorativa n. 2)	10		
Capitali assicurati per morte, invalidità permanente per la partita Amministratori (Categoria A)			
opzione a) Morte: € 375.000,00 – Invalidità permanente: € 450.000,00 (opzione base)		0	
opzione b) Morte: € 450.000,00 – Invalidità permanente: € 525.000,00 (clausola migliorativa n. 3.1)		7,5	

opzione c) Morte: € 525.000,00– Invalidità permanente: € 600.000,00 (clausola migliorativa n. 3.2)		15	
Capitali assicurati per morte, invalidità permanente per la partita Dirigenti: (Categoria B)			
opzione a) elevazione a Morte: 5 volte max € 1.000.000,00 – Invalidità permanente: 6 volte max € 1.200.000,00 (opzione base)	0		
opzione b) elevazione a Morte: 6 volte max € 1.200.000,00 – Invalidità permanente: 7 volte max € 1.400.000,00 (clausola migliorativa n. 5)	15		
Capitali assicurati per morte, invalidità permanente per la partita conducenti e trasportati su veicoli propri e/o mezzi ente (Categoria c)			
opzione a) Morte: € 200.000,00 – Invalidità permanente: € 200.000,00 (opzione base)		0	
opzione b) Morte: € 250.000,00 – Invalidità permanente: € 250.000,00 (clausola migliorativa n. 6.1)		5	
opzione c) Morte: € 300.000,00 – Invalidità permanente: € 300.000,00 (clausola migliorativa n. 6.2)		10	
<b>CRITERIO 3: franchigia e scoperti polizza infortuni (PTc)</b>		<b>PUNTI MASSIMI 10</b>	
	<b>T</b>	<b>Q</b>	<b>D</b>
Franchigia su invalidità permanente eccedenti € 150.000 e € 450.000,00			
opzione a) 5% su ecc. € 150.000,00 – 10% su ecc. € 450.000,00 (opzione base)	0		
opzione b) 3% su ecc. € 150.000,00 – 8% su ecc. € 450.000,00 (clausola migliorativa n. 4)	10		

**Lotto 3 – polizza Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera RCTO**

**Tabella dei criteri tabellari (T), quantitativi (Q) e discrezionali (D) di valutazione dell’offerta tecnica**

<b>CRITERIO 1: Condizioni di garanzia polizza RCTO (PTa)</b>		<b>PUNTI MASSIMI 10</b>	
	<b>T</b>	<b>Q</b>	<b>D</b>
Articolo 5 “Recesso per sinistro”			
opzione base) nel caso in cui la condizione non sia stata offerta	0		
opzione migliorativa n. 1) nel caso in cui la condizione non sia stata offerta	10		
<b>CRITERIO 2: massimali e limiti di risarcimento polizza RCTO (PTb)</b>		<b>PUNTI MASSIMI 50</b>	

<b>SUBCRITERI parametro PTb</b>	<b>T</b>	<b>Q</b>	<b>D</b>
Massimali di garanzia opzione a) € 5.000.000,00 per sinistro (opzione base) opzione b) elevazione ad € 7.500.000,00 per sinistro (clausola migliorativa n. 2.1) opzione c) elevazione ad € 10.000.000,00 per sinistro (clausola migliorativa n. 2.2)		0 10 20	
Danni alle cose di terzi in consegna, custodia, sollevate, caricate, scaricate (sez. 5 art. 2 lett. a) opzione a) € 100.000,00 per sinistro e per anno (opzione base) opzione b) elevazione ad € 300.000,00 per sinistro e per anno (clausola migliorativa n. 3)	0 5		
Danni da furto, sottrazione di cose consegnate e non consegnate (sez. 5 art. 2 lett. b) opzione a) € 100.000,00 per sinistro e per anno (opzione base) opzione b) elevazione ad € 300.000,00 per sinistro e per anno (clausola migliorativa n. 4)	0 5		
Danni a condutture e impianti sotterranei (sez. 5 art. 2 lett. c) opzione a) € 500.000,00 per sinistro e per anno (opzione base) opzione b) elevazione ad € 1.000.000,00 per sinistro e per anno (clausola migliorativa n. 5)	0 5		
Danni a cose da cedimento e franamento del terreno (sez. 5 art. 2 lett. d) opzione a) € 250.000,00 per sinistro e per anno (opzione base) opzione b) elevazione ad € 500.000,00 per sinistro e per anno (clausola migliorativa n. 6)	0 5		
Danni da interruzione o sospensione di attività (sez. 5 art. 2 lett. e) opzione a) € 300.000,00 per sinistro e per anno (opzione base) opzione b) elevazione ad € 600.000,00 per sinistro e per anno (clausola migliorativa n. 7)	0 5		
Danni da violazione della privacy (sez. 5 art. 2 lett. g) opzione a) € 250.000,00 per sinistro e per anno (opzione base) opzione b) elevazione ad € 500.000,00 per sinistro e per anno (clausola migliorativa n. 8)	0 5		
<b>CRITERIO 3: livello franchigia polizza RCTO (PTc)</b>		<b>PUNTI MASSIMI 10</b>	
	<b>T</b>	<b>Q</b>	<b>D</b>

Ammontare della franchigia			
opzione a) € 500,00 (opzione base)		0	
opzione b) Riduzione della franchigia ad € 250,00 (clausola migliorativa n. 9.1)		5	
opzione c) Eliminazione della franchigia (clausola migliorativa n. 9.2)		10	

#### ***Lotto 4 – polizza Tutela Legale***

***Tabella dei criteri tabellari (T), quantitativi (Q) e discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica***

<b>CRITERIO 1: Condizioni di garanzia polizza Tutela Legale (PTa)</b>		<b>PUNTI MASSIMI 10</b>		
		<b>T</b>	<b>Q</b>	<b>D</b>
Articolo 5 "Recesso per sinistro"				
opzione base) nel caso in cui la condizione non sia stata offerta		0		
opzione migliorativa n. 1) nel caso in cui la condizione non sia stata offerta		10		
<b>CRITERIO 2: massimali e limiti di risarcimento polizza tutela legale (PTb)</b>		<b>PUNTI MASSIMI 50</b>		
<b>SUBCRITERI parametro PTb</b>		<b>T</b>	<b>Q</b>	<b>D</b>
Art. 7 sezione 3 - Ultrattività				
opzione a) la garanzia non è prestata (opzione base)		0		
opzione b) la garanzia è prestata per la durata di due anni (clausola migliorativa n. 2)		10		
Art. 12 sezione 3 – massimali di garanzia				
opzione a) € 30.000,00 per sinistro e € 150.000,00 per anno (opzione base)			0	
opzione b) elevazione ad € 50.000,00 per sinistro e € 250.000,00 per anno (clausola migliorativa n. 3.1)			10	
opzione c) elevazione ad € 100.000,00 per sinistro e € 500.000,00 per anno (clausola migliorativa n. 3.2)			30	
Art. 9 sezione 3 – fondo spese ed onorari – anticipo indennizzi				
opzione a) la garanzia non è prestata (opzione base)		0		
opzione b) la garanzia è prestata con i seguenti limiti: € 10.000,00 per persona ed € 20.000,00 per sinistro (clausola migliorativa n. 4)		10		
<b>CRITERIO 3: livello franchigia polizza Tutela legale (PTc)</b>		<b>PUNTI MASSIMI 10</b>		

	<b>T</b>	<b>Q</b>	<b>D</b>
Ammontare della franchigia			
opzione a) € 1.000,00 (opzione base)		0	
opzione b) Riduzione della franchigia ad € 500,00 (clausola migliorativa n. 5.1)		5	
opzione c) Eliminazione della franchigia (clausola migliorativa n. 5.2)		10	

***Lotto 5 – polizza assicurazione Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione dei veicoli a motore (RCA) e garanzie accessorie (CVT)***

***Tabella dei criteri tabellari (T), quantitativi (Q) e discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica***

<b>CRITERIO 1: limiti di risarcimento polizza RCA libro matricola (PTb)</b>	<b>PUNTI MASSIMI 40</b>		
<b>SUBCRITERI parametro PTb</b>	<b>T</b>	<b>Q</b>	<b>D</b>
Ricorso terzi da incendio (condizione g) art. 2.2 sez. 2)			
opzione a) € 500.000,00 per evento (opzione base)		0	
opzione b) elevazione ad € 750.000,00 per evento (clausola migliorativa n. 1.1)		5	
opzione c) elevazione ad € 1.000.000,00 per evento (clausola migliorativa n. 1.2)		10	
Cristalli (art. 3.13 sez. 3)			
opzione a) € 500,00 per evento (opzione base)		0	
opzione b) elevazione ad € 750,00 per evento (clausola migliorativa n. 5.1)		5	
opzione c) elevazione ad € 1.000,00 per evento (clausola migliorativa n. 5.2)		10	
Perdita chiavi (art. 5.2 sez. 5)			
opzione a) € 250,00 per evento (opzione base)	0		
opzione b) elevazione del limite ad € 500,00 per evento (clausola migliorativa n. 6)	5		
Spese di immatricolazione (art. 5.3 sez. 5)			
opzione a) € 400,00 per evento (opzione base)	0		
opzione b) elevazione del limite ad € 800,00 per evento (clausola migliorativa n. 7)	5		
Trasporto in ambulanza (art. 5.5 sez. 5)			
opzione a) € 350,00 per evento (opzione base)	0		
opzione b) elevazione del limite ad € 700,00 per evento (clausola migliorativa n. 8)	5		

Danni alla tappezzeria (art. 5.8 sez. 5)			
opzione a) € 250,00 per evento (opzione base)	0		
opzione b) elevazione del limite ad € 500,00 per evento (clausola migliorativa n. 9)	5		
<b>CRITERIO 2: livello franchigie e scoperti polizza RCA libro matricola (PTc)</b>		<b>PUNTI MASSIMI 30</b>	
<b>SUBCRITERI parametro PTc</b>	<b>T</b>	<b>Q</b>	<b>D</b>
Ammontare dello scoperto per i danni da incendio (art. 3.9 sez. 3)			
opzione a) scoperto 10% minimo € 500,00 (opzione base)		0	
opzione b) Riduzione dello scoperto al 5% minimo € 250,00 (clausola migliorativa n. 2.1)		5	
opzione c) Eliminazione dello scoperto e del suo minimo (clausola migliorativa n. 2.2)		10	
Ammontare dello scoperto per i danni da furto (art. 3.10 sez. 3)			
opzione a) scoperto 10% minimo € 500,00 (opzione base)	0		
opzione b) Riduzione dello scoperto al 5% minimo € 250,00 (clausola migliorativa n. 3)	10		
Ammontare dello scoperto per i danni da eventi naturali e sociopolitici (art. 3.11 sez. 3)			
opzione a) scoperto 10% minimo € 500,00 (opzione base)	0		
opzione b) Riduzione dello scoperto al 5% minimo € 250,00 (clausola migliorativa n. 4)	10		

## 18.2 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La somma dei punteggi dei criteri di valutazione determinerà il punteggio complessivo dell'offerta tecnica ottenuto da ciascun concorrente.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito il punteggio sulla base del metodo riportato in corrispondenza di ciascun parametro nella tabella dei criteri di valutazione.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto in base ai coefficienti indicati nella tabella dei criteri di valutazione.

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi dei singoli criteri ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

### **18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Per ciascun lotto, all'offerta che presenterà il ribasso più alto, riferito al premio assicurativo annuale (comprensivo di ogni imposta e tassa), verranno assegnati 30 punti (cioè il massimo dei punti previsti per il parametro prezzo), alle altre offerte punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:

$$PE = 30 * PE^i / PE^{max}$$

dove:

**PE<sup>max</sup>** = ribasso più alto

**PE<sup>i</sup>** = ribasso offerto

I punteggi verranno apprezzati fino al terzo decimale con arrotondamento.

Il concorrente dovrà indicare la percentuale di sconto rispetto al premio annuale lordo a base d'asta (comprensivo di imposte e altre tasse) che verrà applicata all'importo del premio annuo lordo (comprensivo di ogni imposta e tassa), indicato nella "Scheda di Offerta Economica"

### **18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI**

Per ogni lotto la commissione proporrà l'aggiudicazione a favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio maggiore dato dalla seguente formula:

$$PTOT = PT + PE$$

dove:

**PTOT** = punteggio totale;

**PT** = punteggio conseguito dall'offerta tecnica;

**PE** = punteggio conseguito dall'offerta economica.

## **19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo presso una sala del Comune di Genova nel giorno fissato nel bando di gara e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti> almeno **DUE** giorni solari prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno **DUE** giorni solari prima della data fissata.



Il RUP del sub procedimento, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP del sub procedimento procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Il principio di segretezza delle offerte, è garantito dalla piattaforma telematica.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e conclusa la fase di ammissione dei concorrenti, si insedierà in seduta pubblica la commissione giudicatrice che procederà per ciascun lotto all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, per ciascun lotto redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP del sub procedimento che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP del sub procedimento, che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP del subprocedimento richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP del sub procedimento, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP del sub procedimento esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

## **23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà per ciascun lotto la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP del sub procedimento tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli

artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avverrà con Genova Parcheggi ed è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. I rapporti contrattuali intercorreranno in via esclusiva con la società stessa, non essendo prevista alcuna forma di responsabilità solidale, tra l'impresa aggiudicataria e rispettivamente il Comune di Genova e la società Genova Parcheggi con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla gestione dei contratti, all'adempimento delle relative obbligazioni, al pagamento dei corrispettivi contrattuali, ad ogni correlata controversia, anche con terzi, che possa insorgere.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i

soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 10.000,00. La stazione appaltante comunicherà agli aggiudicatari l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

## **24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Non si applica la clausola sociale per la tipologia di servizio oggetto del presente procedimento.

Si informa che Genova Parcheggi S.p.A. si avvale, come broker assicurativo, di Marsh S.p.A., sede di Genova.

I rapporti inerenti i contratti oggetto di gara saranno pertanto gestiti dal broker, la cui remunerazione è a carico delle compagnie aggiudicatarie nella misura dello 0,49% per le polizze RCA e dello 0,65% per le polizze extra RCA.

## **25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via Fogliensi 2A-4 - 16145 GENOVA tel. 0109897100; presentazione del ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, e per le quali non è possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente il Foro di Genova. In pendenza di giudizio l'Aggiudicatario non sarà esonerato da alcuno degli obblighi assunti con il presente atto. E' esclusa la competenza arbitrale.

## **26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REGOLAMENTO UE n. 679/2016) RACCOLTI DAL COMUNE DI GENOVA PER LA GESTIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI APPALTO**

Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi 9, telefono 010557111; indirizzo mail: [urpgenova@comune.genova.it](mailto:urpgenova@comune.genova.it), casella di posta elettronica certificata (Pec: [comunegenova@postemailcertificata.it](mailto:comunegenova@postemailcertificata.it)) tratterà i dati conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, ai sensi dell'art. 13 del REGOLAMENTO UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente disciplinare di gara. Il trattamento dei dati personali forniti viene effettuato dal Comune di Genova per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- Gestione della presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione. I dati personali forniti potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Genova.

I dati personali forniti potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di gara al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge.

I dati personali forniti, qualora richiesti, potranno essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra menzionate e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Genova o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro particolare situazione (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Garibaldi n.9, Genova 16124, email: [DPO@comune.genova.it](mailto:DPO@comune.genova.it))

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.